

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE G.C. N. 20 IN DATA 19 FEBBRAIO 2015

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, OGGETTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA I COMUNI DI BORGO TICINO, DORMELLETO, AGRATE CONTURBIA, BOGOGNO E DIVIGNANO.

Art. 1

1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in forma convenzionata e con unico comando, per i Comuni di Borgo Ticino, Dormelletto, Agrate Conturbia, Bogogno e Divignano, delle funzioni di *Polizia Municipale, di Polizia Amministrativa locale*.

1.2 I compiti posti in capo alla gestione associata, per tutti i Comuni aderenti, vengono dettagliatamente indicati:

- a) Polizia Amministrativa finalizzata all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi delle attività espressamente poste in capo all'Ente Comune, oltre alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e di altri provvedimenti;
- b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.

- j) la polizia commerciale e in particolare le attività istruttorie propedeutiche al rilascio degli eventuali provvedimenti autorizzativi per l'esercizio delle attività commerciali, dei pubblici esercizi comprese le attività ricettive, delle attività dello spettacolo viaggiante, delle attività di parrucchiere ed estetista, di noleggio con conducente; all'assegnazione del numero di matricola agli ascensori di nuova installazione; all'adozione dei provvedimenti istitutivi di regolamentazione permanente della viabilità e di quelli temporanei conseguenti ad attività di competenza della Polizia Municipale ricomprese nella declaratoria su indicata, nonché il supporto tecnico all'Ufficio comunale lavori pubblici per l'apposizione della segnaletica verticale e per la realizzazione della segnaletica orizzontale;
- k) le attività di notifica da effettuarsi sul territorio, di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile; le attività di notifica sono poste in capo al messo comunale di Borgo Ticino, ai fini del servizio di notifica di atti in nome e per conto dei singoli comuni associati.

Art. 2

2.1 La sede dell'Ufficio di Polizia Municipale sarà unica con ubicazione nel Comune di Borgo Ticino, Via Circonvallazione-37, alla cui Amministrazione è demandato l'onere della fornitura dei locali adibiti ad Ufficio, adeguatamente attrezzati con le dotazioni tecnologiche idonee a garantire l'accesso alle banche dati istituzionali (MCTC, ACI PRA, CAMERA di COMMERCIO, SIATEL, ecc.), ed il collegamento telematico alle sedi Municipali di tutti i Comuni convenzionati, nonché attrezzate con postazioni di lavoro sufficienti per il personale complessivamente in organico.

Art. 3

3.1 Ogni singola Amministrazione parteciperà agli oneri finanziari relativi alla gestione del servizio convenzionato compresi i costi della sede ufficio che saranno rendicontati a consuntivo. L'importo posto a capo di ogni singola Amministrazione, escluse le spese di personale, è quantificato

- a) Dormelletto 32%;
- b) Borgo Ticino 32%;
- c) Agrate Conturbia 16%
- d) Divignano 10%;
- e) Bogogno 10%.

3.2 I parametri di ripartizione delle spese di personale si baseranno, invece, sulle ore di effettivo e documentato utilizzo, da parte di ciascun Comune convenzionato.

Art. 4

4.1 Per lo svolgimento del servizio effettuato in forma associata, ogni singola Amministrazione metterà a disposizione, con tutte le qualifiche possedute, il proprio personale dipendente, compreso il messo comunale di Borgo Ticino, ad eccezione del Comune di Divignano e di Bogogno i quali parteciperanno esclusivamente con gli oneri finanziari.

4.2 Salvo assenze per malattia, permessi, ecc., le ore di servizio annualmente effettuate dal personale assegnato al servizio associato (Borgo Ticino n.3 operatori di Polizia Municipale + n.1 messo comunale; Dormelletto n.4 operatori di Polizia Municipale; Agrate Conturbia n.1 operatore di Polizia Municipale), ammonta ad un totale di 16.484 ore, decurtato il periodo di ferie ammonta ad effettive 13.582 ore di lavoro per un costo complessivo di € 328,732,00 ed un costo orario di circa € 24,20, al quale vanno aggiunte le somme relative all'assegnazione della responsabilità e di risultato in capo alla posizione organizzativa che sarà suddivisa tra i Comuni nella percentuale indicata al precedente art.3/1[^]comma.

4.3 E' demandato alla conferenza dei Sindaci, ogni inizio anno, individuare il fabbisogno del monte ore di servizio da assegnare ad ogni singolo Comune.

Art. 5

5.1 Il Responsabile del Servizio in forma convenzionata è individuato dalla conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco del Comune di Borgo Ticino, quale comune capo fila. Detto Comandante è responsabile verso i Sindaci, per quanto di competenza territoriale, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio, nonché della legalità e legittimità degli atti amministrativi predisposti.

Art. 6

6.1 Il Responsabile del Servizio svolgerà la propria attività lavorativa per conto delle Amministrazioni convenzionate nella misura individuata ai sensi del precedente art.4 dalla conferenza dei Sindaci .

6.2 L'orario di lavoro del Responsabile del Servizio sarà concordato in sede di conferenza dei Sindaci.

Art. 7

7.1 La Responsabilità del Servizio, assunta per gli atti dei Comuni convenzionati dall'operatore di Polizia Municipale individuato dalla conferenza dei Sindaci, sarà compensata mediante corresponsione dell'indennità di posizione organizzativa e di risultato con onere finanziario a carico di ogni singola amministrazione nella misura indicata nel precedente art.3.1.

7.2 L'importo per la posizione organizzativa è individuato dalla conferenza dei Sindaci, mentre l'erogazione dell'indennità di risultato è subordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla conferenza medesima e la sua quantificazione è rimessa all'organo di valutazione (O.I.V. e/o N.d.V.), composto dai Segretari comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 8

8.1 Semestralmente saranno effettuati i rimborsi derivanti dal monte ore di servizio effettuato per conto di ogni singolo Comune così come determinato dalla conferenza dei Sindaci ai sensi del precedente art.4.

8.2 Il Responsabile del Servizio renderà mensilmente le ore prestate per conto dei singoli Comuni convenzionati e relazionerà sulle reali necessità dei singoli Enti al fine di porre la conferenza dei Sindaci nelle condizioni di determinare il monte ore di servizio da assegnare ad ogni singolo Comune.

Art. 9

9.1 I Comuni convenzionati mettono a disposizione del servizio tutta l'attrezzatura, compresi gli autoveicoli, già in dotazione alla propria Polizia Municipale. Le risorse necessarie al funzionamento ed ai costi di gestione delle attrezzature utilizzate, verranno sostenute dai comuni convenzionati nella percentuale indicata al precedente art. 3/1[^] (Borgo Ticino 32%; Comune di Dormelletto 32%; Comune di Agrate Conturbia 16%; Comune di Divignano 10%; Bogogno 10%).

Art. 10

10.1 La responsabilità dei danni che potrebbero essere arrecati alle attrezzature tecniche, di proprietà delle singole Amministrazioni Comunali, utilizzate durante il servizio convenzionato, sarà assunta da tutti i comuni convenzionati nella percentuale indicata al precedente art.9, a prescindere dal Comune nel quale vengono utilizzate.

Art. 11

11.1 Al personale appartenente alla presente convenzione, potranno essere richieste esclusivamente le prestazioni lavorative indicate nell'atto di convenzione e riconfermate nel precedente art.1. Non potranno essere prese in considerazione richieste di prestazioni lavorative diverse da quelle sopra indicate.

11.2 Il personale amministrativo assegnato al servizio convenzionato potrà essere utilizzato per tutti i Comuni anche per la verifica della dimora abituale (DPR223/89, art.19).

Art.12

12.1 Per l'espletamento delle incombenze assegnate al servizio convenzionato, il Responsabile del Servizio potrà avvalersi di una figura di responsabile d'ufficio alla quale dovranno essere effettuate le richieste delle Amministrazioni in assenza del Responsabile del Servizio a cui sarà assegnata la gestione, con responsabilità di procedimento, del servizio e di tutti i procedimenti, esclusa l'adozione degli atti definitivi che impegnano le Amministrazioni all'esterno i quali saranno posti temporaneamente posti in capo ai segretari comunali delle singole Amministrazioni.

12.2 Il Responsabile del Servizio, qualora emergano comportamenti da parte del personale assegnato alla presente convenzione ritenuti disciplinarmente sanzionabili, ne informa immediatamente la conferenza dei Sindaci ed il Segretario del Comune di appartenenza il quale attiverà immediatamente la procedura istruttoria per l'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 13

13.1 Onde fronteggiare situazioni di necessità imprevedibili ed improcastinabili, la conferenza dei Sindaci ha facoltà di istituire il servizio di pronta reperibilità, previo accordo con le OO.SS. e nelle modalità consentite dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 14

14.1 Il Sindaco o suo Delegato, di ogni singolo Comune, in caso di necessità attiva il servizio di Polizia Municipale espletato in forma associata. Il Responsabile del Servizio, se non vi sono impedimenti od urgenze prioritarie, si mette immediatamente a disposizione del Sindaco richiedente con tutto il personale presente in servizio, previa comunicazione, anche verbale, ai Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Art. 15

15.1 L'orario di lavoro del personale assegnato al servizio convenzionato in analogia a quanto approvato con le delibere di Giunta Comunale n.37 del 15/05/2013 del Comune di Dormelletto e n.46 del 09/04/2013 del Comune di Borgo Ticino, per una migliore funzionalità del servizio, sarà individuato sia con orario turnato sia con orario giornaliero su 5 o 6 giorni settimanali.

15.2 L'orario turnato è individuato in turni giornalieri di 5 ore e 50 minuti su sette giorni settimanali con l'assegnazione di un giorno di riposo settimanale secondo le seguenti modalità:

- orario del turno antimeridiano con inizio compreso tra le ore 06.00 e le ore 08.10;
- orario del turno pomeridiano con inizio compreso tra le ore 12.00 e le ore 14.00;
- orario del turno serale/notturno con inizio compreso tra le ore 19.00 e 21.00;

15.3 L'orario giornaliero di chi non effettua il turno è disposto dal Responsabile del Servizio nella fascia oraria compresa dalle 07.30 alle 19.00; qualora individuato su 5 giorni settimanali saranno previsti rientri pomeridiani; qualora individuato su 6 giorni settimanali non saranno previsti rientri pomeridiani.

15.4 Il giorno individuale di riposo settimanale di chi effettua il servizio turnato, verrà di volta in volta assegnato dal Responsabile del Servizio.

15.5 Al personale turnista che rende la propria prestazione lavorativa in giorno di domenica o festivo infrasettimanale, conformemente ai pareri ARAN, spetta esclusivamente il compenso dell'indennità di turno maggiorata come previsto dalle attuali norme contrattuali.

15.6 Per fronteggiare particolari esigenze di servizio, possono essere temporaneamente previste tipologie di orario di lavoro diverse da quelle sopra indicate.

15.7 Tutti gli operatori di Polizia Municipale devono prendere servizio all'ora stabilita con il vestiario ed equipaggiamento prescritti. Il mancato rispetto dell'orario di lavoro assegnato con entrata posticipata o uscita anticipata, se non precedentemente autorizzato o salvo comprovate motivazioni, costituisce assenza ingiustificata dal servizio.

Art.16

16.1 Presso ogni sede dei Comuni convenzionati di Dormelletto, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno, verrà messo a disposizione per il pubblico, se richiesta, un'adeguata postazione con la presenza di un operatore di Polizia Municipale con modalità da concordarsi in sede di conferenza dei Sindaci.

Art.17

17.1 Riscontrato che l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), da parte della Polizia Locale, comporta normalmente una spesa per le amministrazioni comunali, costituita dal costo di abbonamento, consultazione delle banche dati (PRA – MCTC, ANIA, VEICOLI RUBATI), dal costo delle notifiche, dai costi di stampati, bollettari, servizio stampa e postalizzazione, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al codice della strada che per le altre tipologie di violazioni amministrative.

17.2 Ritenuto, per quanto sopra espresso, che le spese di accertamento e di notificazione da porre a carico dei soggetti responsabili per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente, da applicarsi ad ogni singolo verbale di infrazione al codice della strada e ad ogni altro singolo verbale di infrazioni alle sanzioni amministrative, siano forfettariamente determinate in euro 18,00.